



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. **Angelo Mambriani** Presidente
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore
dr.ssa **Maria Antonietta Ricci** giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **55118/2018** R.g. promossa da

Fallimento

attore

contro

convenuto, contumace

nonché, originariamente, anche contro

CONCLUSIONI

Per l'attore:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia d'impresa B, *contrariis rejectis*, così giudicare:



-) Nel merito: accertare e dichiarare che il Sig. [REDACTED] è responsabile per proprio fatto e colpa, per la specifica carica rivestita, dei danni patiti dalla società D [REDACTED] S.r.l. e dai creditori sociali della stessa; per l'effetto, condannare il convenuto, per quanto di specifica competenza, ragione e/o causa, al risarcimento dei danni cagionati, quantificati prudenzialmente nella somma di € 164.752,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, risultante di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.

-) Con il favore delle spese di lite, aumentate del rimborso forfetario, del Cp e dell'Iva come per legge, dandosi atto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il Fallimento della D [REDACTED] s.r.l., dichiarato il 18/7/2017, ha esperito azione di responsabilità contro gli amministratori [REDACTED] (in carica sino al 15/6/2011) e [REDACTED] (successivamente in carica sino al 12/1/2015¹, data in cui divenne amministratore il cittadino albanese [REDACTED], socio unico dall'11/11/2014²), addebitando ad entrambi di non aver "*regolarmente provveduto al pagamento delle imposte, determinando a carico della società sanzioni amministrative tributarie e interessi, i cui importi risultano iscritti a ruolo, con notifica delle relative cartelle esattoriali*" e susseguentemente ammessi, su domanda dell'Ente incaricato della riscossione, al passivo fallimentare.

A).1 In particolare il contenuto della domanda ha concretamente tratto (v. prospetto di cui alla pag. 2 della citazione *sub D.*) all' "*omesso deposito dichiarazione dei redditi (...) ciascuno relativamente al periodo di durata in carica*", e più esattamente (cfr. precedente punto 1.) all' "*omesso pagamento delle imposte relative al periodo degli anni 2007 - 2014 compresi*", per un totale di sanzioni amministrative e interessi che, dai documenti 13 - 15³, sono stati ammessi al concorso per complessivi € 164.752.

A).2 Il *petitum* risarcitorio, rimasto invariato nella successiva memoria *ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c.*, è infatti di condanna del [REDACTED] e del [REDACTED] "*in solido e/o comunque per quanto di specifica competenza*" al pagamento alla massa dei creditori di

¹ Con trasmissione integrale della documentazione dal primo al secondo come da dichiarazione del 7/6/2011 contestuale all'avvicendamento (cfr. doc. 11 conv.).

² Data in cui avrebbe rilasciato al [REDACTED] la dichiarazione di scarico e ricezione della contabilità sociale di cui al doc. 12 att.

³ Relativi tuttavia ai (soli) esercizi 2008 – 2012.



detta somma capitale (di € 164.752) “*oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo*”.

B. Si è inizialmente costituito, resistendo sotto diversi profili alla domanda attorea, il solo _____ atteso che _____ pur ritualmente attinto dalla notifica della citazione il 21/11/2018, è rimasto contumace.

Il _____ aveva fra l'altro dimostrato di aver proceduto alla presentazione di tutte le dichiarazioni dei redditi della D _____ s.r.l. nel periodo di sua carica, producendo ai propri documenti 12 - 14 i modelli UNICO della società sino a quello del 2010 compreso (per i redditi 2009); laddove la dichiarazione successiva, essendosi egli dimesso ed avendo trasmesso all'amministratore subentrato _____ sin dal 7/06/2011 tutta la documentazione sociale⁴, era di competenza di quest'ultimo.

C. Con la memoria del 22/10/2019 la procedura attrice, raccogliendo l'invito rivoltole dal giudice istruttore all'udienza di trattazione, ha prodotto un prospetto riepilogativo sia delle sanzioni (doc. 18) che degli interessi (doc. 19) addebitabile dall'Erario, sintetizzando alla pag. 2 della memoria stessa la suddivisione *ratione temporis* degli importi fra i due *ex* amministratori convenuti; tale per cui risultano ammessi al passivo fallimentare:

- in relazione all'anno 2010, importi pari ad € 22.178,68 per sanzioni ed € 18.421,27 per interessi (per un totale di € 40.599,95)
- in relazione all'anno 2011, importi pari ad € 7.012,47 per sanzioni ed € 6.231,85 per interessi (per un totale di € 13.244,32)
- in relazione all'anno 2012, importi pari ad € 3.301,52 per sanzioni
- e in relazione al 2013, ulteriori € 372,07 sempre al solo titolo di sanzioni.

C).1 L'attore, inoltre, nella sua memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 2 del 22/11/2019, ha prodotto

- *sub* docc. 22 - 63 n. 42 cartelle di pagamento emesse dall'A.d.E. Riscossione di Lecce,

⁴ Come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal _____ di cui al citato doc. 11 conv.



• e *sub* docc. 64 - 74 n. 11 avvisi di addebito dell'INPS Lecce, dapprima formulando, per la documentazione mancante, istanza *ex art.* 210 e 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Milano nonché all'Inps sede di Milano di esibizione in giudizio delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e qualsiasi altro documento equipollente oggetto dell'insinuazione al passivo fallimentare e relativo quindi agli estratti di ruolo allegati alla domanda di insinuazione al passivo *sub* doc. 15 att.; ma poi completando esso stesso la produzione con i documenti da 84 a 91 depositati unitamente alla successiva memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 3 c.p.c. del 13.12.2019⁵.

C).2 Lo stesso Fallimento aveva in precedenza provveduto a depositare, nel termine perentorio assegnatogli *ex art.* 182 co. 2° c.p.c., il decreto integrativo emesso dal Giudice delegato al Fallimento in data 25/1/2020 recante espressa autorizzazione anche all'azione di responsabilità *ex art.* 146 co. 2° L.F. e 2476 co. 6° c.p.c. già esperita in questa sede⁶; con ciò superando -in forza dell'effetto retroattivo di tale autorizzazione- il rilievo officioso del difetto di capacità processuale della curatela effettuato dal giudice istruttore il 17/12/2019.

C).4 In corso di istruttoria era poi emerso, grazie a specifica deduzione difensiva sul punto del convenuto allora costituito, che la domanda attorea era ed è espressamente ed esclusivamente relativa al <<*pregiudizio per la società e per i creditori sociali per € 164.752,00 pari a sanzioni amministrative tributarie ed interessi per omesso pagamento delle imposte relative agli anni 2007 –2014*>>⁷; tale per cui richieste risarcitorie ulteriori e diverse rispetto alle predette sanzioni amministrative tributarie e interessi per omesso pagamento delle imposte relative agli anni 2007- 2014, dovevano ritenersi estranee all'oggetto del giudizio⁸.

⁵ Produzione per la quale ha chiesto -ed ottenuto con ordinanza del 16/3/2020- di essere rimesso in termini, non essendo dipesa la tardività da sua inerzia.

⁶ Cfr. doc. 93 att.

⁷ V. citazione, pag. 3, nonché *supra* al § A.

⁸ Con particolare riferimento, quindi, ai documenti tutti prodotti diversi da quelli di cui ai "nn. 37 (*cartella relativa a IRES*), 41 (*cartella relativa ad IRAP*), 42 (*cartella relativa IRES e IVA*), 45 (*cartella relativa a IRAP*), 48 (*cartella ad IRES ed IVA*), 55 (*cartella relativa a IRAP*) e 55 (*cartella relativa a IVA*)", perché "tutte le altre cartelle sono relative a contributi



D. Invitate le parti costituite a precisare le conclusioni, queste le hanno dapprima precisate all'udienza del 13/10/2020; per poi chiedere al Tribunale di rimettere la causa in istruttoria, essendo intervenuto fra loro un accordo transattivo.

Rimessa la causa in istruttoria con ordinanza del 17 – 19/12/2020, alla successiva udienza del 26/01/2021 il giudice -su conformi dichiarazioni *ex art.* 306 c.p.c. delle parti presenti- ha dichiarato estinto il rapporto processuale tra il Fallimento e autorizzando l'attore a precisare le conclusioni seduta stante nei confronti del convenuto rimasto contumace.

Depositata la comparsa conclusionale, la causa è quindi tornata il 27/03/2021 al Collegio per la decisione.

E. In via preliminare, va dato atto che la domanda proposta contro il _____ è stata oggetto di transazione contro il pagamento da parte di detto convenuto della somma di € 30.000,00⁹.

La conseguenza di tale atto estintivo nel rapporto processuale tra il Fallimento della D _____ s.r.l. e _____ non è però la mera sottrazione di tale importo dal *petitum* (come invece ritenuto dal Fallimento, che ha infatti chiesto la condanna del _____ al pagamento dell'importo capitale di € 164.752 – 30.000 = € 134.752,00); e neanche l'estinzione dell'obbligo risarcitorio per la quota interna di metà oggetto di transazione.

Ciò in quanto la responsabilità gestoria dei due amministratori succedutisi nel tempo (essendo subentrato il _____ al _____ il 7/06/2011, per poi rimanere in carica sino al 12/01/2015) non è per definizione solidale; se non per la parte relativa alle omissioni tributarie del _____ che il _____ essendo subentrato nei pieni poteri gestori allorché, fra l'altro, D _____ s.r.l. era ancora in termini per presentare le dichiarazioni dei redditi d'impresa per l'anno 2010, avrebbe dovuto comunque

INPS e INAIL (che certo non sono imposte) nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 e 40, canoni radiotelevisivi nn. 43, 52, 63, tariffa rifiuti solidi urbani nn. 44, 51, contravvenzioni stradali nn. 46, 49, 58, 61, bollo auto n. 59, revoca finanziamento da parte del Medio Credito Centrale n. 50, diritti camerali nn. 60, 62, ritenute d'acconto nn. 47, 53, 56, imposta di registro di decreto ingiuntivo n. 54"; e "i documenti di cui ai nn. da 64 a 74 sono avvisi INPS relativi a contributi peraltro sicuramente ricompresi nelle cartelle innanzi indicate".

⁹ Come dichiarato dall'attore alla pag. 7 della comparsa conclusionale.



verificare e, per quanto possibile, sanare (se del caso, anche prendendo atto dell'intervenuta insolvenza della società e quindi arrestandone l'attività, e comunque chiedendo le rateazioni e i benefici del caso).

E).1 Come infatti già affermato da questa Sezione specializzata l'amministratore subentrante, tanto più quando -come nella specie- in possesso di tutta la documentazione contabile della società, ha il dovere di verificare e, se necessario, rimediare alle omissioni del precedente amministratore in punto assolvimento degli obblighi tributari della società gestita, se del caso anche tramite istanza all'Agenzia delle Entrate e ad Equitalia di accertamento della posizione fiscale e debitoria, atteso che, disponendo della contabilità sociale ed essendo tenuto al ripristino della piena regolarità anche fiscale della gestione, avrebbe dovuto rendersi conto delle pendenze fiscali arretrate e porvi rimedio¹⁰; in difetto del che, risponderà -per un titolo autonomo ma convergente con quello dell'ex amministratore direttamente responsabile- della causazione del (medesimo) danno arrecato al patrimonio sociale, e quindi in via tendenzialmente solidale con l'amministratore cui era subentrato.

Tutto ciò, salva prova da parte sua di non avervi provveduto per ragionevoli scelte gestorie alternative o di avervi provveduto almeno in parte ottenendo la riduzione delle sanzioni o accedendo ai benefici di questo o quel provvedimento di 'rottamazione' per alcune almeno delle annate fiscali in questione.

E).2 Prova che [REDACTED] avendo scelto di disertare il processo, non ha neppure offerto di fornire.

La domanda del Fallimento nei suoi confronti, a fronte

- dell'evidenza della violazione da parte di detto amministratore degli obblighi (diretti e 'sucedanei') di puntuale ed esatta gestione della fiscalità sociale
- e del pieno assolvimento da parte dell'attore (con l'incontestata documentazione di cui s'è dato conto) dell'onere di provare -oltre al mancato assolvimento dei predetti obblighi tributari- le conseguenze pregiudizievoli derivatene al

¹⁰ Così Trib. Milano, S.s.i. 'B', sent. n. 5577/2019 del 10 – 11/6/2019.



patrimonio della D [REDACTED] in termini di sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione,

- in assenza di qualsiasi giustificazione fornita dal [REDACTED] in merito alle ragioni per le quali da un lato non si attivò quanto agli obblighi già sorti dalle dichiarazioni presentate sino al 2010, e dall'altro omise - come confessato nel corso dell'audizione del 17/10/2017- di presentarle negli anni successivi (2011 / 2014)¹¹,

è quindi certamente fondata.

Ma è altrettanto certo, e trattandosi di fatto (parzialmente) impeditivo rilevabile d'ufficio ne va dato atto nonostante la contumacia del [REDACTED] che la domanda attorea, così come prospettata in citazione e cristallizzata nella prima memoria *ex art.* 183 co. 6° c.p.c., ha espresso riguardo al mancato pagamento delle (sole) imposte degli esercizi 2007/2014 e delle sanzioni amministrative tributarie e interessi (di mora) conseguenti a tali omissioni (e ad esse soltanto).

Nonostante pertanto il tentativo della difesa attorea di sostenere che quelli sopra evidenziati andrebbero intesi quali termini tecnici comprensivi di ogni voce per la quale il Riscossore pubblico ha ottenuto l'ammissione al passivo¹², il significato tecnico-legale degli stessi pare tuttavia inequivoco, e non consente di ritenere addebitate al convenuto anche le ulteriori voci pure azionate dall'Ente riscossore nell'ambito della propria insinuazione al passivo fallimentare della D [REDACTED] s.r.l. (quali, fra le altre e *in primis*, le contribuzioni previdenziali e assistenziali per il personale dipendente e la revoca del finanziamento del Medio Credito Centrale).

E).3 Al riguardo il Fallimento, aderendo ad una richiesta di precisazione in tal senso del giudice istruttore, ha precisato nella sua memoria del 14/05/2020 che i debiti *stricto sensu* tributari (a titolo di sanzioni e interessi di mora) ammessi al passivo sono, fra quelli oggetto di istanza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, tutti e solo quelli

¹¹ Cfr. il documento 11 att.; la sottoscrizione del [REDACTED] in calce al quale, ai sensi dell'art. 215 co. 1° n. 1 c.p.c., va considerata come riconosciuta.

¹² Così alla pag. 25 e seg. della comparsa conclusionale.



indicati nei prospetti alle pagine 2 e 3 di tale atto: vale a dire € 106.828,18 complessivi, di cui € 94.098,67 per i quali la relativa dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (e il successivo pagamento, essere effettuato) entro il 7/6/2011, ed € 12.729,51 per le imposte relative a redditi che avrebbero dovuto essere dichiarati dopo il 7/6/2011 e sino a tutto l'esercizio 2013.

Se per il secondo subtotale la responsabilità è esclusiva del _____ per il primo questi la condivide, per le ragioni già esaminate, con il _____ ma, avendo quest'ultimo definito transattivamente con il Fallimento attore la propria quota interna di corresponsabilità, _____ ne risponderà solo per la residua quota di metà, pari ad € 47.049,34.

Ne consegue che _____ va condannato a risarcire il Fallimento della D _____ s.r.l. in ragione di complessivi € 59.778,85 (47.049,34 + 12.729,51) in linea capitale; oltre, in quanto debito risarcitorio di valore e come da domanda, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici della variazione del prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dalla data del fallimento (18/07/2017) a quella della domanda (21/11/2018) e da essa, degli interessi compensanti la ritardata corresponsione al saggio legale tempo per tempo vigente.

F. Secondo la regola della soccombenza, _____ dovrà rifondere al Fallimento attore -ed anzi, *ex art.* 133 D.P.R. n. 115/2002, direttamente allo Stato, stante l'ammissione del Fallimento al patrocinio statale ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002¹³- le spese del giudizio.

Esse vanno liquidate -e tenendo conto sia del minor valore del *decisum*, sia del fatto che le difese spiegate dal Fallimento dopo l'introduzione del giudizio hanno riguardato _____ nella misura di € 2.440,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P. Q. M.

¹³ Cfr. doc. 6 att.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Fallimento della D [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] con citazione notificata in data 21/11/2018, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. accerta** l'inadempimento di [REDACTED] [REDACTED] agli obblighi su di lui ricadenti quale amministratore della D [REDACTED] S.r.l. in relazione agli addebiti di cui al paragrafo **E.** della motivazione della presente sentenza;
- 2. condanna per l'effetto** [REDACTED] [REDACTED] a risarcire alla D [REDACTED] S.r.l. il danno causatole con gli illeciti gestori di cui al precedente capo **1.** e quindi **a pagare** all'attore la somma capitale di € **59.778,85**, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT F.o.i. dal 18/07/2017 sino al 21/11/2018 nonché, da tale ultima data e sulla somma rivalutata, agli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente sino al pagamento effettivo;
- 3. condanna** a rifondere direttamente allo Stato le spese processuali, che **liquida** in complessivi € **2.440,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di [REDACTED] dell' 8/04/2021

il Presidente

Angelo Mambriani

il giudice estensore

Guido Vannicelli

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b222286fd0fab55fc76011eef4237
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1dc643cd9c9e17e61dfc61cf629f59a1d
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc

